

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

- sezione prima civile -

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente sentenza:

sul ricorso proposto da:

C.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in , presso l'avv. S. M.,
rappresentato e difeso dall'avv. A. F., giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO D.S.G., in persona del Curatore dott. V.G.,
elettivamente domiciliata in , presso l'avv. P. M.N., rappresentata e difesa
dall'avv. P. N., giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente**

e contro

S.C.;

- **intimati** -

e sul ricorso n. 13745 del 2005 proposto da:

S.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in , presso l'avv. Z. R.,
rappresentato e difeso dall'avvocato M. G., giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale;

- **controricorrente e ricorrente incidentale** -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO D.S.G., in persona del Curatore dott. V.G.,
elettivamente domiciliata in , presso l'avvocato P. M.N., rappresentata e difesa
dall'avvocato P. N., giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- **controricorrente al ricorso incidentale** -

e contro

C.E.;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 222/2005 della CORTE DDAPPELLO di BARI,
depositata il 11/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2010 dal
Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Curatela Fall., l'Avv. P., con
delega, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio,
che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2 gennaio 1995 la curatela del fallimento D.S.G., dichiarato con sentenza (OMISSIS), conveniva dinanzi al Tribunale di Lucera i signori S. C. e C.E., esponendo:

- che il fallito, in proprio e in rappresentanza della moglie D. L.R., aveva venduto con atto pubblico del (OMISSIS) un fabbricato sito nel comune di (OMISSIS), contestualmente meglio descritto, con il circostante terreno di ettari 0,99, verso il prezzo di L. 100 milioni, (di cui L. 91 milioni per il fabbricato e L. 9 milioni per il terreno), versato per L. 10.231.000 in contanti e per il residuo con accollo di mutuo;
- che successivamente il S. aveva rivenduto il medesimo immobile con atto pubblico (OMISSIS) al signor C.E. per il prezzo di L. 120 milioni, con acconto di L. 39.771.537 in contanti e la restante parte con accollo della quota di mutuo;
- che entrambe le vendite facevano parte di un preciso piano posto in essere dal fallito per sottrarre i propri beni ai creditori, data la sproporzione del prezzo rispetto al valore dell'immobile, con la piena consapevolezza del pregiudizio da parte dei due successivi acquirenti.

Tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi l'inefficacia di entrambi gli atti di vendita, L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1, con la conseguente condanna alla restituzione degli immobili alla massa; o in subordine, per l'ipotesi di rigetto della domanda in ordine al secondo contratto, chiedeva la condanna del S. al pagamento del controvalore dell'immobile.

Entrambi i convenuti si costituivano, eccependo l'insussistenza sia dell'elemento oggettivo della fattispecie revocatoria, attesa la congruità del prezzo, sia della conoscenza dello stato di insolvenza del venditore, persona stimata e, all'epoca, vicesindaco del comune.

Nel corso dell'istruttoria era assunta prova testimoniale ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Con sentenza 28 settembre 2002 il Tribunale di Lucera accoglieva la domanda nei soli confronti del S., con compensazione delle spese di giudizio.

In accoglimento del successivo gravame principale della curatela, la Corte d'appello di Bari dichiarava l'inefficacia anche dell'atto di vendita intercorso fra S. C. e C.E., che per l'effetto condannava al rilascio degli immobili.

Rigettava gli appelli incidentali e condannava il S. ed il C.E. in solido alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivava:

- che gli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio avevano accertato l'ultimazione dell'immobile alla fine degli anni 70, molto prima della vendita a S.: come del resto risultava dalle dichiarazioni allegate all'istanza di condono;
- che quindi si doveva escludere che esso fosse ancora a livello di rustico e necessitasse di opere di completamento riduttive del valore: stimato dal CTU in misura assai maggiore del prezzo, sulla base del raffronto con cespiti aventi le stesse caratteristiche tecnico - costruttive;
- che il primo acquirente, non solo non aveva fornito la prova della propria inscienza decoctionis, ma, quale fratello del genero del D. S. - personaggio, del resto, a tutti ben

noto nella ristretta dimensione ambientale di paese - doveva presumersi edotto della sua insolvenza;

- che inoltre il fallito aveva patteggiato una pena di due anni di reclusione per distrazione di vari beni strumentali ed anche per la simulata vendita dell'immobile in questione in favore del S.;

- che la revoca riguardava l'alienazione dell'intero complesso immobiliare, e non solo la quota indivisa del fallito: dal momento che esso era stato edificato sul suolo di sua proprietà esclusiva e dunque non rientrava nella comunione legale con il coniuge, D.L. R., che pure figurava come comproprietaria nell'atto pubblico impugnato;

- che la domanda doveva essere accolta anche in ordine al subacquisto del C.E., con applicazione dell'art. 2901 c.c. (in difetto di specifica previsione della legge fallimentare), il cui presupposto soggettivo del consilium fraudis emergeva evidente, alla luce dei rapporti commerciali con l'imprenditore fallito, confermati dai testi escussi;

- che dagli atti risultava il perdurante godimento da parte della figlia dell'imprenditore fallito di un appartamento dell'edificio venduto, a riprova che quegli non ne aveva mai perso la disponibilità, nonostante le successive alienazioni;

- che, infine, il valore dell'immobile era risultato quasi cinque volte superiore a quello pagato dal S., soggetto privo di disponibilità economiche: così da lasciar presumere la natura simulata anche del secondo acquisto, in assenza di alcun elemento contrario addotto dalla difesa del C.E., che aveva altresì omissso il deposito degli scritti conclusivi.

Avverso la sentenza, notificata il 21 marzo 2005, il C.E. proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 18 e 19 maggio 2005.

Deduceva:

1) la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione, ravvisabile nell'accertamento della simulazione dei due successivi contratti di compravendita, nonostante l'edictio actionis ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, per sproporzione notevole tra le prestazioni corrispettive;

2) la violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. in relazione alla revoca del primo contratto di vendita anche per la quota indivisa di proprietà della moglie dell'imprenditore fallito, non evocata in giudizio;

3) la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei requisiti oggettivo ed soggettivo dell'azione revocatoria.

A sua volta, S.C. proponeva ricorso incidentale, articolato in cinque motivi, deducendo:

1) la violazione dell'art. 2901 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ. perché il giudice di secondo grado, senza esserne stato investito e violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, aveva riformato d'ufficio la sentenza, accogliendo una domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. diversa, per presupposti ed elementi costitutivi, dall'azione revocatoria prospettata ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, facendo anche riferimento alla natura simulata dei due contratti di compravendita;

- 2) la violazione dell'art. 2901 cod. civ., nonché l'ultrapetizione nel configurare un'azione revocatoria ordinaria mai prospettata dal curatore;
- 3) la violazione degli artt. 99 e 101 cod. proc. civ. perché la sentenza aveva revocato la vendita dell'intero bene, appartenente invece per la metà indivisa alla signora D.L.R., moglie dell'imprenditore fallito ed in regime di comunione legale, non evocata in giudizio: senza che potesse invocarsi la presunzione muciana, alla luce dell'antiorità ultraquinquennale dell'acquisto della proprietà rispetto alla data della dichiarazione di fallimento;
- 4) l'inosservanza della L. Fall., art. 67, data l'irrevocabilità dei contratti di vendita di un immobile gravato da ipoteca consolidata in favore della istituto S. P. I. B. N., che l'aveva già sottoposto ad azione esecutiva.
- 5) la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza dello stato d'insolvenza del fallito.

Resisteva con controricorso il fallimento D.S.G..

All'udienza del 12 Ottobre 2010 il P.G. ed il difensore del fallimento D.S. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Natura pregiudiziale ha la disamina congiunta del secondo motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale del S., concernenti entrambi la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di D.L.R., comproprietaria pro indiviso dell'immobile alienato, quale coniuge dell'imprenditore fallito, in regime di comunione di beni.

La censura è fondata.

Occorre premettere, al riguardo, che non fa difetto nei ricorrenti il presupposto dell'interesse ad eccepire la violazione della norma processuale di cui all'art. 101 codice di rito: sia che essa travolga l'intera decisione loro sfavorevole, sia che ne riduca l'effetto alla metà indivisa appartenente al fallito.

È incontrovertito, in punto di fatto, e del resto affermato in modo chiaro in sentenza, che l'azione revocatoria abbia coinvolto anche la quota di proprietà dell'immobile alienato da D.L.R., non citata in giudizio. La relativa eccezione ex artt. 101 e 102 cod. proc. civile, sollevata sia dal primo acquirente S., che dal subacquirente C.E., è stata esaminata e disattesa: ma solo sotto il profilo di merito dell'accertamento della proprietà esclusiva in capo all'imprenditore fallito, in forza del suo acquisto a titolo originario, per accessione, dell'immobile costruito sul suolo appartenente a lui solo (senz'alcun richiamo, peraltro, alla presunzione muciana, sulla quale, pure, i ricorrenti si soffermano, per contestarne i presupposti).

In questo modo, la corte territoriale ha però invertito l'ordine di priorità delle questioni: facendo discendere dall'accertamento della proprietà solitaria - questione di merito, risolta in base al principio di diritto sostanziale di cui all'art. 934 cod. civ. - la soluzione della questione preliminare di rito dell'integrità del contraddittorio. Con la conseguente impossibilità della controinteressata D.L. di interloquire su una domanda volta a contestarne il diritto di proprietà, quale passaggio intermedio per l'esecuzione forzata concorsuale.

Pertanto, a prescindere dall'esattezza del principio giuridico invocato, e soprattutto degli elementi di fatto addotti a sostegno dell'accertamento incidentale, è evidente la lesione del principio del contraddittorio nella mancata citazione di chi appariva parte contraente, quale formale comproprietaria, nella compravendita impugnata con l'azione revocatoria.

Viene ora all'esame il problema, poc'anzi prefigurato, se la nullità processuale travolga l'intera decisione o la sola revoca parziale della vendita della quota della D.L..

In considerazione dell'ediction actionis, coinvolgente senza formule subordinate l'intero contratto di vendita tra il D.S., in proprio e quale rappresentante della moglie, ed il S., deve pervenirsi alla conclusione che l'intero processo sia affetto dal vizio di violazione del contraddittorio.

La sentenza deve essere quindi cassata, con rinvio al Tribunale di Lucera, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese dei vari gradi di giudizio.

P.Q.M.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lucera, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese dei gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 Ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2010